



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 16/19

Dec. n. 22/19

Il giorno 2 ottobre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Stefano VEZIL, quale presidente del M.C. "MANZANO" (cod. 07626), il 21.5.2019 avverso il provvedimento reso dal Direttore di Gara nel corso della manifestazione di Campionato Italiano Gruppo 5 Regolarità, cod. n. NAZEF012, svoltasi a Corleone (PA) il 19 maggio 2019 e relativa alla applicazione della penalità di 2 e 10 minuti, all'ultimo C.O., rispettivamente ai piloti DEVINCENTI Paolo e BOSCO Stefano.

Il G.S.N., letto il reclamo, di cui in premessa, in uno ai documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Preliminarmente, deve essere rilevato che il gravame proposto il 21.5.2019 viene deciso solo in data odierna poiché il reclamante ha ommesso di allegare alla relativa istanza la documentazione probante l'avvenuto versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, previsto dall'art. 63 R.d.G., per cui, solo all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Amministrativo F.M.I., è stato possibile acclarare il predetto pagamento e, quindi, procedere alla fissazione della data della decisione.

Tanto premesso, il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, atteso che l'esame degli atti acquisiti al procedimento consente di ritenere legittime le doglianze espresse dal M.C. MANZANO, nell'interesse dei piloti Stefano BOSCO e Paolo DEVINCENTI.

Difatti, anche alla luce del "parere" espresso dal S.T.S. per un analogo caso pure sottoposto a questo G.S.N., di cui alla decisione n. 20/19 del 12.9.2019, e seppure lo stesso è tardivamente pervenuto rispetto alla richiesta del 2.7.2019, si evince che, in relazione alla gara citata del 19.5.2019 è stata effettivamente omessa l'affissione presso il C.O. contenente la modifica dei tempi di percorrenza dell'ultimo giro della specialità di riferimento (Regolarità Gruppo 5). Risulta, invero, che tale comunicato sia stato affisso esclusivamente in bacheca la mattina stessa della gara, alle ore 7.51 e non anche, come detto, presso il C.O..

Ciò posto, sulla scorta di quanto dedotto dal S.T.S., tenuto conto della già espressa decisione n. 20/19, da cui non vi è motivo di discostarsi, valgono le seguenti considerazioni: in mancanza di una norma specifica sul punto ed in merito alla specialità agonistica per cui hanno concorso i predetti piloti BOSCO e DEVINCENTI nella manifestazione citata, può ritenersi analogicamente applicabile al caso che occupa l'art. 11, comma 5, del Regolamento Enduro.

Appare, di conseguenza, plausibile argomentare che, anche nel procedimento *de quo*, eventuali modifiche dei tempi di percorrenza di una gara debbano essere sottoposte a modalità di comunicazione particolarmente rigorose, soprattutto se tali modifiche contrastano con quanto appreso dai partecipanti nel corso di un precedente (ed obbligatorio) briefing (come, appunto, accaduto nel caso proposto dall'odierno reclamante), non potendosi ritenere assolto il relativo obbligo di adeguata pubblicizzazione della stessa attraverso la mera affissione in bacheca in un orario prossimo all'inizio della manifestazione agonistica di riferimento, complessivamente intesa.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,


ACCOGLIE il reclamo proposto dal signor Stefano VEZIL, nella spiegata qualità di Presidente del M.C. MANZANO;

- **ANNULLA** le penalità comminate ai piloti Paolo DEVINCENTI (n. di gara 475) e Stefano BOSCO (n. di gara 371);
- **ORDINA** al S.T.S. la modifica della classifica della manifestazione cod. NAZEF012, nei termini di cui in motivazione, nonché, di conseguenza, la modifica della classifica del Campionato Italiano Gruppo 5 Regolarità, e manda allo stesso Settore perché proceda alla loro pubblicazione in sostituzione delle precedenti.

Depositata il 2 ottobre 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- M.C. MANZANO, al Presidente sig. Stefano Vezil;
- Bosco Stefano;
- Devincenti Paolo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Epoca Sport FMI;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.